Sent 101/09 2.6.1092/04 Cron 300/09 200 251/09

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del giudicu unico dott. Michele Paparella ha prununciato la seguonio

#### SENTENZA

nel procedimento civile n. 1292/2004 R.G., vertente tra lo parti:

Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano, in persona del
presidente pro tempore Adelheid Rabansteiner, rappresentato a
difeso dall'avv. o domiciliatario Nadia Rizzello di Bolzano, in base
a procura a margina doll'atto di citazione di data 24.5 2004

-attorn - .

Telecom Italia SPA, in porsona del Dirigente e Procuratoro nvv.

Francesco Orsenigo, reppresentata e difesa dall'avv. è demiciliatario Mauro Pojer di Bolzano, in base a procura in calce all'atte di ditazione notificato

-convenuta-

#### CONCLUSIONI

precisato all'udienza di data 9.10.2005

del procuratore dell'attore:

Conclude come da foglio di conclusioni depositato all'udienza.

del procuratore della convenuta:

Conclude come in comparsa di costituzione e risposta di data 25.10.2004, rilevando l'inammissibilità di nuove domando in sede

PN

predetta questione di legittimità costituzionale è stata dichiara:
manifestamente inammissibile, il Centro Tutela Consumatori Utanti
ha presentato in data 22.11.2006 istanza per la prosecuzione dai
procedimento.

Si à quindi avolta attività intruttoria consistita null'audizione di testi, alcuni per delega da parte dell'autorità giudiziaria territorialmente competente e nell'espletamento, tramite prova delegata, dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della sociatà convenuta.

Conclusa l'Istruttoria, all'udianza del 9.10.2008 la parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In via progiudiziale si impone l'esame della eccezione di Improponibilità della domanda proposta del Centro Tutela Consumatori Utenti, così come eccepita dalla difesa della sociatà convenuta sin della propria costituzione in giudizio.

Come noto il presente giudice istruttore, noi corso dei presente giudizio, con ordinanza di data 28.10.2005, aveva nellevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1. comma 11, della legge 31.7 1997, n. 249, in riferimente all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà della proposizione del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie tra utenti e categorie di utenti ed un soggetto autorizzato e destinatario di licenze, nel presupposto che in

questione, oltre che non manifestamente infondata, fosse anche ritevanio, ritenendo che il CTCU, che agisce a tutela degli interessi collettivi degli utanti, potesse essere ricompreso nolla dizione legislativa "utenti o categorie di utenti".

li Centro Tutela Consumatori Ulanti ha depositato in corso di giudizio un precedente giurisprudenziale dei Tribunale di Torino, sezione i, di data 20 11.2006, n 7375, a tenoro dei quale una azione anninga alla prosente, proposta da una associazione di consumatori, è stata ritenula procedibile, dai momento che le condizioni generali dei contratto di utanza prevedevano tale tentativo di conciliazione unicamente per le controversie insorta tra l'utante di telefonia e il cilenta, con esclusiono pertanto delle controversie collottive instaurando dai movimenti ed associazioni e tutela dei consumatori.

La suluzione adottata dal Tribunale di Torino nel pradetto procedente giurisprudonziale si ritiene fondata e meritevolo di essero seguita anche nel presente procedimento.

La normativa di riferimento è rappresentata dell'articolo 1, comma 11, dolla legge n. 249 del 1997 e dall'articolo 3 della delibera n. 182/02 dell'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 1, comme 11, della loggo n. 249/1997 prevede che l'autorità disciplini con propri provvedimunti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insergere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato e destinaturio di licenze e che non possa proporsi ricorso in sede



giurisdizionale fino o che non sia stato esperito un tontativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tranta giorni dalla groposizione doll'istanza all'autorità.

chu gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la viniazione di un proprio diritto o interesse protetti de un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribulte alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere un tentetivo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio.

Como si può evincere, la delibera dell'Autorità, pariando di "utenti singoli o associati", utilizza una terminologia diversa rispetto a quella utilizzata dal legislatore, che parla di "utunti o categorie di utenti".

Si potrebbe ritenera, dal confronto tra i due testi normativi, che l'Autorità per le garanzie, nell'esercizio della delega conferita dalla legge, abbia individuato quale unica particolare categorio di utenti quella degli utenti essociati tra loro

In ogni caso non si ritiana che l'associazione attrico possa essero considerata ricompresa nell'ambito applicativo del disposti normativi sopra indicati.

Il Centro Tutela Consumatori Utenti è infatti una associazione.

definita nel proprio statuto come unione di associazioni ed

organizzazioni altoatesine, operanti esclusivamente nel campo

della tutola dei consumatori c/o che perseguono finalità riuntranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori ed utenti attraverso proprie strutture o sezioni autonome e separate dalla restante attività generale, e di consumatori.

Il Centro prodotto non agisce quindi noi presente giudizio quale utente, né agisce come suggetto facente parto di una particolare categoria di utenti, singoli o associati tra loro.

Il Cantro Tutela Consumetori Utanti agisce nel presente giudizio nell'esercizio delle prerogativo ad usso riconosciute dalla - ora abrugata ma in vigore al momento dell'instaurazione del giudizio - teggo 30 luglio 1998. n. 281. la quale, disciplinando i diritti dei consumatori e degli utenti, ha riconosciuto alle associazioni dai consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 della predetta legge la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collottivi, richiadundo al giudice competente l'emanazione dei provvedimenti provisti dall'articolo 3 della predetta logge.

Per questi motivi si ritiane che il Centro Tutola Consumatori Utonti non può essere soggetto sil'obbligo di previo esperimento dei tentativo di conciliazione previsto dalla legge n. 249/1997 e dalla delibera dell'Autorità n. 182/2002.

Ne consegue che l'eccezione di improponibilità dalla domanda attorea deve essere rigettata.

2) La società convenuta ha ulturiormente occapito l'inconferenza del richiamo uffettuato da controparte a presunte violazioni degli obblighi di correttezza, trasparenza ed equità nel rapporti





contrattuali con i consumatori riconosciuti dall'art. 1 della legge n. 281/98, posto che tale legge, secundo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 bis, si applicherobbo allo ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive curopee di cui ell'allegato i della medesima e nel suddetto allegato non sarebbero ricomprese direttive afferenti a contratti di somministrezione stipulati con i consumatori.

Tale eccezione si ritiene infondala, dal momento che il comma 2bis dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 231 prevede un'estensione dell'applicazione della legge alle ipotesi di violazione degli interassi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europeo di cui all'allegato i della medasima o non una applicazione limitata esclusivamente alle predatte ipotesi, come si evince della formulazione dei comma, che esordisce con la seguente asprassione: "Oltre a quante disposto si commi 1 e 2, la presente legge si applica......"

3) Il Centro Tutela Consumatori Utenti ha chiarito di agire nel presente giudizio per fare valere il diritto alla correttezza, trasparenze ed equità nei rapporti contrattuali correnti tra gli utenti e la Telecom Italia SPA.

in concreto ha lamentato l'asistenza di numerosi casi di mancato rispetto ed erreta applicazione, da parte dolla società convenuta, delle condizioni generali di abbunamento al servizio di talefonia residenziale e in particolare dell'art. 26 disciplinante 'i ritardi nell'adempimento degli obblighi assunti da Tolocom (talia nella



fornitura del servizio", laddove è prevista la corresponsioner in fuvore dell'utento di un indennizzo pari al 50% del canonia di abbunamento mensilo per ogni singolo giorno di ritarde imputa bille a Telecom.

Ciò posto, si ritiene non fondata l'eccezione della società convenuta di inconferenza del richiamo a presunte violazioni d'egli obblighi di correttezza nel repporti contrattuali.

La domanda formulata dal Centro Tutela Consumatori Utenti si fonda Infatti sulla pretesa violazione da parte della sociatà convenuta dogli obblighi di correttezza noi rapporti contrattuali, intesa come corretta applicazione delle condizioni generali di abbonamento.

Non sono state invece dedotte, in concreto, fattispecio attimonti alla violazione degli obblighi di trasparenza ed equità o increnti alla pretesa abusività della cinuscia di cui alle condizioni generali di abbonamento.

Così delimitato l'ambito del giudizio, si deve ossorvare che l'istruttoria espletata ha effettivamente messo in luce la non corretta applicazione, da parte della Telecom Italia SPA, del disposto di cui all'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento.

E' risultato infatti che diversi utenti, interessati da problematiche inerenti a guasti telefonici, traslochi e/o attivazioni delle limos telefoniche, hanno visto risolte le predette problematiche con ritardo, rispetto ai tempi previsti per l'esecuzione degli Interventi e, a fronto di apposita richiesta di indennizzo, come disciplinata dagli

Por

articoli 4 e 26 delle condizioni generali di abbonamento, hanno ricevuto un indunnizzo inferiore a quello spettante o non lo hanno affatto ricevuto.



Al riguerdo si rinvia alle seguenti deposizioni testimoniali:

il teste ha dichiareto di avere ricevuto un risarcimento di Euro 14,97 per ritardo nella riparazione del guasto alla propria linea telefonica, a fronte di 26 giorni di ritardo e di un indennizzo spettante di Euro 174,20.

Il teste ha dichiarato di avere subito un ritardo di 67 giurni nei trasloco della linea telefonica o di non avere ricevuto, numestante apposita richiesta, nessun indennizzo.

Il teste ha dichiarato di avere subito un guasto della linea telefonica per la durata di 11 giorni e di non avere ricevuto. nonostante opposita richiesta, nessun indennizzo.


Il teste ha dichiarato di evere subito un ritardo di quasi 10 mesi nel tresloco della linea telefonica e di non avere ricevuto, nonostante apposita richiesta, nessun indennizzo.

Il teste ha dichiarato di avere ricevulo un risarcimento di Euro 84.98 per ritardo nel trasloco della proprin linea telefonica, a fronte di 23 giorni di ritardo o di un Indennizzo spettente di Euro 139.61.



Analogho circustanze hanno poi riferito i testi sentiti in prova dulegata, in perticolare:

i, che ha lamentato di avere ricevuto un indennizzo
Inferiore a quello spettante per il ritardo nell'esecuzione del
trasloco della propria linea teletonica;



. che ha ismentato di non avere ricevuto nossiuni indennizzo pur il ritardo nella riparazione del guaste della propria linea talefonica;

- che ha lamentato di avere ricavulo un indennizzo inferiore a quello spettante per il ritardo rell'attivazione della propria linea telefonica;
- che ha lamentato di non avere ricevuto nessun indennizzo per il riterdo nell'attivaziono dalla propria linea teletonica.

All'esite dell'istruttoria svolta può pertanto affermarsi che, nel casi sopra considerati. la società convenuta non ha fatto corretta applicazione del disposto dell'articolo 26 delle condizioni generati di contratto per la telefonia residenziale, riccroscendo agli utenti interessati un indennizzo inferiore a quelle spettante o non riconoscendolo affetto.

Per quanto riguarda quindi la domanda propossa del Centro. Tutala Consumatori Utenti al punto 1 delle conclusioni contenute in atto di





cilazione, relativa all'accertamento della sussistenza dell'obbligo di cui al predetto articolo 26 delle condizioni generali di contratto, si prende atto che la convenuta non ha contestato la sussistenza del predetto obbligo, limitandosi ad affermare che il predetto obbligo è sempro stato dalla stessa correttamento osservato.

No consegue che la circostanza della sussistenza dell'obbligo può considerarsi pacifica e ciò rendo superflua una statuiziono diudiziale sul punto.

Fondata è învocu la richiesta di inibitoria formulata ul punto 2 delle predette conclusioni: a fronte di una diffusa – anche in ambito territoriale – violazione del predetto articolo 26 delle condizioni generali di abbonamento, deve essere inibito alla Telecom Italia SPA di porre in essere atti e comportamenti in violazione del disposto dell'art. 26 delle condizioni generali di contratto per la telefonia residenziale.

Deve Infine essere rigettata la richiesta della associazione affrica di ordinare la pubblicazione della emananda sentenza, dal momento che non è stato nè dedetto, ne provato che la pubblicità del presente provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli offotti delle violazioni accertato

4) Por quanto concerne infine la regolementazione delle spese processueli, la sostanziale fondatezza delle pretese attores giustifica la condanna della società convenuta alla rifusione delle spese processuali di parte attrice.

P.Q.M.

0



Il Tribunale di Bulzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata

#### Inibisce

alla sociatà Telecom Italia SPA di porre in essera atti e comportamenti in violazione del disposto dell'art. 26 delle condizioni generali di contratto per la telefonta residenziale;

# THE REAL PROPERTY.

#### rigetta

in domande di ordinare la pubblicazione della presente sentenza su uno o più quotidiani;

#### condanna

In società Telecom Italia SPA a rifondoro al Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano le apese processuali che si liquidano nel modo seguente: € 4.000 per diritti di procuratore, € 5.000 per onorari di avvocato, € 4.000 per spese vive, oltre al rimborso per spese generali e ad IVA e CAP sulle posto soggette.

Così deciso a Bolzano, Il 15.1.2009

II Gludice

-dott. Michele Paparolla



